

Schema di decreto legislativo recante:

“Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione della delega conferita dall’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente, per le politiche comunitarie, per i beni e le attività culturali;

E m a n a

Il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

INCENTIVI IN FAVORE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Art. 1

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:

- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
- b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
- d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
- e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
- f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
- g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;
- h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
- j) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
- k) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto ministeriale del 14 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995 n. 138, e successive modificazioni.

Art. 3

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
- a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
 - b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
 - c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
 - d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Art. 4
(Garanzie)

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.
2. I soci di maggioranza delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle imprese individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art.6

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
- d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO II

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.

2. I soci di maggioranza delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 8
(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 1 miliardo al netto dell'IVA;
- b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
- d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO III

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

Art. 9
(Soggetti beneficiari)

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

Art. 10

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 2 miliardi al netto dell'IVA;
- b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO IV

MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 11

(Soggetti beneficiari)

1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove imprese sociali nonché per il consolidamento e lo sviluppo di imprese sociali già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

3. I soci di maggioranza delle società di cui al comma 1 devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

Art. 12

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni

nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
- b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;
- c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

TITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Art. 13

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:

- a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
- b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

Art. 14

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nonché nelle aree di cui al decreto ministeriale del 14 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

- a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del *de minimis* individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 16
(Garanzie)

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

CAPO I
MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 17
(Soggetti beneficiari)

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i soggetti che esercitano una libera professione;
- d) i titolari di partita IVA;
- e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
- f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

Art. 18
(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Cipe e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'Iva;
- b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO II MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FORMA DI MICROIMPRESA

Art. 19 **(Soggetti beneficiari)**

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 20 **(Progetti finanziabili)**

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
 - a) prevedono investimenti complessivamente non superiori a lire 250 milioni al netto dell'Iva;
 - b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO III MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FRANCHISING

Art. 21 **(Soggetti beneficiari)**

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte

individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di residenza di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.

3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

Art. 22

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

(Disposizioni di attuazione)

1. Alla società Sviluppo Italia SpA, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia SpA agisce in regime concessorio e stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il sessantesimo giorno dalla data di approvazione del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 24

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 112.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.
2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Art. 26

(Disposizioni generali)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

a) decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998, per le misure previste al Titolo I, Capo I del presente decreto;

b) decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al Titolo I, Capo II, del presente decreto;

c) decreto interministeriale del 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, per le misure previste al Titolo I, Capo III del presente decreto;

d) decreto ministeriale del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al Titolo I, Capo IV del presente decreto;

e) decreto interministeriale dell'8 novembre 1996, n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1996 e decreto interministeriale del 1° febbraio 1999, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, per le misure previste al Titolo II, Capo I, del presente decreto.

5. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Relazione Illustrativa

Il presente provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di riordino degli incentivi all'occupazione, con particolare riferimento all'adozione di misure di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, al fine di migliorare l'efficacia degli stessi incentivi nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.

Gli interventi previsti dal testo rappresentano uno strumento di politica attiva del mercato del lavoro, volti a promuovere l'organizzazione e la valorizzazione delle energie imprenditoriali, attraverso la previsione di una serie di interventi mirati, in grado di ampliare la base occupazionale delle imprese e, al tempo stesso, di creare nuove occasioni di lavoro.

In particolare, lo schema di decreto è suddiviso in tre titoli.

Il **Titolo I** (artt. 1-12) è dedicato agli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità. Esso si suddivide in quattro capi, dedicati rispettivamente alle misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese (Capo I artt. 5-6); nel settore dei servizi (Capo II artt. 7-8); nel settore dell'agricoltura (Capo III - artt. 9-10) e nel settore delle cooperative sociali (Capo IV- artt. 11-12).

I primi quattro articoli del provvedimento recano disposizioni di carattere generale e definizioni valide per tutte le misure contenute nel titolo stesso.

All'articolo 1 vengono illustrati in primo luogo i principi generali e gli obiettivi diretti a: favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità anche in agricoltura, agevolare l'accesso al credito per le imprese a prevalente partecipazione giovanile, promuovere la professionalità delle donne imprenditrici, favorire lo sviluppo dell'impresa sociale, promuovere l'imprenditorialità dei soggetti svantaggiati.

L'articolo 2 definisce, nelle aree dei nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari e nelle aree svantaggiate, individuate dal decreto del Ministro del lavoro del 14 marzo 1995, l'ambito territoriale di applicazione.

L'articolo 3 indica tra i benefici concedibili ai soggetti ammessi alle agevolazioni i contributi a fondo perduto, l'assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti, nonché la previsione di attività per la formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali.

L'articolo 4 riconosce l'applicabilità, ai mutui a tasso agevolato, delle norme del codice civile relative alle garanzie reali e patrimoniali.

Passando all'esame dei singoli capi del presente Titolo I, ciascuno di essi si compone di due articoli, che stabiliscono, per ogni settore, i soggetti beneficiari e i progetti finanziabili.

L'articolo 5 nel definire l'ambito soggettivo, prevede che le società, per essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, oppure composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. Inoltre, i soci di maggioranza devono risultare residenti nei territori individuati nell'articolo 2 come pure, in tali territori, le società interessate devono avere sede legale, amministrativa ed operativa.

I progetti finanziabili, di cui all'articolo 6, devono seguire gli indirizzi stabiliti dal CIPE e i limiti posti dall'Unione europea. Gli investimenti non possono essere superiori ad un determinato importo (5 miliardi nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, 2 miliardi in agricoltura, 1 miliardo nei settori dei servizi e delle cooperative sociali) ed i progetti non devono riferirsi a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. Inoltre, per il settore dei servizi e per quello della produzione dei beni e dei servizi alle imprese i progetti devono prevedere l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale.

Il **Titolo II** (artt. 13-22) disciplina gli incentivi in favore dell'autoimpiego, seguendo una struttura identica a quella del Titolo I.

I tre Capi in cui è ripartito il Titolo II sono dedicati alle misure in favore: del lavoro autonomo (Capo I - artt. 17-18); dell'autoimpiego in forma di microimpresa (Capo II - artt. 19-20); dell'autoimpiego in franchising (Capo III - artt. 21-22).

Come per il Titolo I, ogni Capo è composto da due articoli, che stabiliscono, per ogni settore, i soggetti beneficiari e i progetti finanziabili.

Le disposizioni che seguono provvedono a riorganizzare ed integrare con strumenti più specifici gli interventi a favore dell'autoimpiego.

L'articolo 13 enuncia i principi generali e indica tra gli obiettivi: la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo, incentivando l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, qualificandone la professionalità.

L'articolo 14 e l'articolo 15 individuano, rispettivamente, l'ambito territoriale e i benefici per tale settore, come già previsti nel Titolo dedicato all'autoimprenditorialità. Si precisa, peraltro, che i benefici non potranno superare il valore soglia del *de minimis* secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

Con riguardo ai soggetti beneficiari, di cui all'articolo 17, possono essere ammessi ai benefici i soggetti maggiorenni privi di occupazione residenti nei comuni delle zone individuate dall'articolo 2 e richiamate dall'articolo 14. Va precisato che non sono considerati soggetti privi di occupazione, tra gli altri, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i titolari di partita IVA.

In caso di attività di microimpresa (art. 19) o di franchising (art. 21) le società di persone devono essere composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione

prima citati. Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

Relativamente ai progetti finanziabili, gli articoli 20 e 22 stabiliscono che devono essere rispettati i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e i limiti posti dall'Unione europea. Le iniziative escluse sono quelle che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie e quelle che prevedono, per il lavoro autonomo o per l'attività in forma di microimpresa, investimenti superiori, rispettivamente, a 50 milioni di lire e a 250 milioni di lire.

Il **Titolo III** contiene disposizioni comuni, transitorie e finali.

L'articolo 23 prevede l'affidamento dei compiti attuativi alla Sviluppo Italia Spa previa stipula di apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 24 dispone l'adozione di uno o più regolamenti da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di fissare i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto in esame.

L'articolo 25 prevede il rifinanziamento del Fondo unico di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e prevede, altresì, la possibilità per il CIPE di destinare dotazioni ulteriori al citato Fondo.

L'articolo 26 prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure contenute nel presente decreto.

L'articolo 27, inserito nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione amministrativa, prevede disposizioni transitorie.

Infine, non si dà luogo alla redazione di relazione tecnica poiché dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.